

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
PRIMA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

SOCIETÀ S.R.L.

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Enrica Bertolotto,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/10/2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione regolarmente notificato, la **SOCIETÀ S.R.L.** conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria la **BANCA** chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità per difetto di forma del contratto quadro relativo ai rapporti derivati Interest Rate Swap, Atlantic Swap e Sunrise Swap, in subordine la risoluzione dello stesso contratto quadro per violazione degli obblighi di informazione e buona fede e per l'effetto dichiarare inefficaci e/o nulli, e/o annullati rapporti derivati Interest Rate Swap, Atlantic Swap e Sunrise Swap rispettivamente del 30.10.01, 23.4.2002 e del 15.7.2003, in via di subordine accertarsi e dichiararsi la nullità dei rapporti Interest Rate Swap, Atlantic Swap e Sunrise Swap per violazione dell'art. 30 Reg. CONSOB 11522/98 e/o per difetto di causa, in via di ulteriore subordine dichiarare il grave inadempimento contrattuale di **BANCA** e in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare la risoluzione, l'annullamento o l'inefficacia dei contratti Interest Rate Swap, Atlantic Swap e Sunrise Swap intrattenuti in violazione della normativa di conflitto di interessi, in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale di **BANCA** e condannarla al pagamento della somma di € 403.377,58 o di quella differente emergente in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi.

Si costituiva in giudizio la **BANCA**, la quale – in via preliminare – eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito in relazione alle domande formulate in relazione ai contratti quadro stipulati negli anni 2000 e 2001, indicando come competente il Tribunale di Milano in forza di clausola esclusiva di deroga prevista all'art. 14 dei citati contratti quadro, nonché l'inammissibilità e/o l'incompetenza del Giudice adito in relazione alle domande formulate avverso il contratto quadro del 31.3.2003 e il contratto Sunrise Swap del 15.7.03 in forza della clausola compromissoria prevista all'art. 15 del contratto quadro; nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva pertanto il rigetto.

Ritenute le questioni preliminari sollevate potenzialmente idonee a definire la causa, veniva fissata per la relativa discussione l'udienza del 28.10.15, nel corso della quale la convenuta chiedeva accogliersi le eccezioni formulate e l'attrice aderiva all'eccezione, chiedendo disporsi la compensazione delle spese legali.

Giova premettere che la decisione sulla questione preliminare relativa alla competenza di questo giudice a conoscere della presente causa assume la forma dell'ordinanza in forza delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge 69/2009, applicabili *ratione temporis* al presente procedimento.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente proposta da parte convenuta con la comparsa di costituzione in relazione alle domande di cui ai contratti derivati IRIS del 2001 e Atlantic CMS del 2002, si osserva che l'art. 14 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 4 e 5) individua – in deroga

alla competenza di altri Fori – il Tribunale di Milano quale Foro esclusivo per la devoluzione delle controversie relative al rapporto negoziale dedotto in giudizio. Il tenore della clausola nella parte in cui individua il Tribunale di Milano con l'espressione “*competenza esclusiva*” è chiara nel prevedere che la deroga convenzionale ai criteri di competenza debba essere interpretata nel senso che trattasi di foro convenzionale esclusivo e che il Tribunale di Milano deve essere individuato quale unico foro competente, con esclusione degli altri Fori competenti per legge. La circostanza, neppure contestata da parte attrice, secondo cui il servizio oggetto di causa è stato pattuito da Alfa s.r.l. (da cui è nata per scissione l'attuale attrice) nell'esercizio della propria attività imprenditoriale esclude la competenza dell'adito Tribunale in ragione di un'eventuale applicazione della normativa speciale di cui al Codice del Consumo, non potendosi riconoscere all'attrice la qualità di consumatore ai sensi di tale normativa.

Nessun dubbio può poi sussistere sulla validità ed efficacia della clausola di deroga convenzionale della competenza, emergendo dall'esame dei contratti allegati (doc. 4 e 5) che l'attrice ha sottoscritto i contratti quadro e i contratti derivati di cui trattasi.

La clausola di deroga alla competenza esclusiva di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto risulta essere stata oggetto di doppia sottoscrizione da parte dell'attrice.

Il che consente di ritenere osservato il requisito formale minimo per ritenere valida ed efficace la relativa clausola oggetto doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Alla stregua di tali considerazioni, deve essere pertanto dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Alessandria a decidere delle domande formulate in relazione ai contratti quadro sottoscritti il 31.8.00 e il 30.10.2001 e ai contratti derivati IRIS del 2001 e Atlantic CMS del 2002, per essere competente il Tribunale di Milano davanti al quale deve essere riassunta la causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Il termine per la riassunzione viene fissato in mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

Quanto all'eccezione di inammissibilità e/o incompetenza formulata da parte convenuta con riferimento al contratto quadro del 31.3.2003 e al contratto Sunrise Swap del 16.7.03, l'art. 15 del contratto quadro prevede testualmente: “*ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente, verrà deferita ad un collegio di tre arbitri il quale giudicherà in via rituale, procedendo ai sensi degli artt. 816 e segg. cod. proc. civ. ... In ogni caso il collegio arbitrale giudicherà, con sede in Milano, anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio, nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla violazione del contratto*”. Tale clausola compromissoria risulta essere stata oggetto di doppia sottoscrizione da parte del contraente, di talché deve ritenersi valida ed efficace ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Nulla parte attrice ha osservato e/o contestato sul punto.

Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente statuito che l'attività degli arbitri rituali “*ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza*” (Cass. Sez. Unite Ordinanza, 25-10-2013, n. 24153; conf. Cass. Sez. I, Sentenza n. 6909 del 7.4.15; Cass. civ. Sez. I, 13-08-2014, n. 17908). Anche con riferimento alla domanda formulata in relazione al contratto quadro del 31.3.2003 e al contratto Sunrise Swap del 16.7.03, pertanto, difetta la competenza a decidere di questo Tribunale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo (compensi determinati, ai sensi del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, scaglione da Euro 260.001 a 520.000, importi tariffari medi per le fasi introduttive e di studio e del 10 % - come richiesto – per le fasi istruttoria e decisionale).

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria in relazione alle domande formulate in ordine ai contratti quadro sottoscritti il 31.8.00 e il 30.10.2001 e ai contratti derivati IRIS del 2001 e Atlantic CMS del 2002 per essere competente il Tribunale di Milano;

- rimette le parti dinanzi al Tribunale di Milano, fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, ex art. 50 c.p.c.;

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Alessandria a decidere sulle domande formulate in relazione al contratto quadro del 31.3.2003 e al contratto Sunrise Swap del 16.7.03 per effetto della sussistenza di clausola compromissoria ex art. 15 del contratto quadro datato 31.3.2003;

- dichiara tenuta e condanna SOCIETÀ S.R.L in persona del suo legale rappresentante, al rimborso in favore di BANCA delle spese di lite che si liquidano nell'importo di Euro 7.180,50 oltre al 15 % di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Alessandria, 2 novembre 2015

Il Giudice

dott. Enrica Bertolotto

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS